


LA GESTIONE DEI RIFIUTI



Classe III A MRA

UDA di Storia - Diritto - Economia Politica

La disciplina della gestione dei rifiuti è regolata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n.152 ed è rivolta a tutti gli artigiani ed operatori che lavorano nei servizi di riparazione, manutenzione e sostituzioni di parti usurabili dei veicoli a motore.



ART. 177

(campo di applicazione)

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

In base alla normativa si definisce rifiuto "una conseguenza non voluta del ciclo produttivo, della quale il detentore ha interesse a disfarsi".

Nella definizione di rifiuto coesistono pertanto due aspetti:

- ❑ Un aspetto soggettivo: una certa sostanza è per la mia azienda un rifiuto perché non mi serve più e pertanto me ne voglio disfare
- ❑ Un aspetto oggettivo: la normativa mi dice che una certa sostanza è un rifiuto e quindi lo devo gestire come tale


L'art 184 del D.Lgs 152/2006 classifica i rifiuti in base alla loro origine:

- ❑ Rifiuti urbani
- ❑ Rifiuti speciali

E in relazione alla loro pericolosità:

- ❑ Rifiuti pericolosi
- ❑ Rifiuti non pericolosi

Tipologia di rifiuti



Rifiuti speciali

Sono quelli che interessano gli operatori delle aziende di autoriparazione, di lavaggio, di distribuzione di carburanti e di tutti i siti in cui si effettuano sostituzioni di parti usurabili dei veicoli a motore.

Tali rifiuti possono essere smaltiti affidandoli a ditte specializzate autorizzate nel trasporto e smaltimento e iscritte all'Albo dei gestori ambientali.

Rifiuti speciali pericolosi

Se le sostanze contenute nei rifiuti speciali presentano un grado elevato di pericolosità per la salute pubblica o per eventuali danni all'ambiente, tali rifiuti vengono classificati come rifiuti speciali pericolosi. Questi rifiuti necessitano di particolari cure nella manipolazione, stoccaggio e trasporto, onde evitare rischi di contaminazione dell'ambiente.

Per la manipolazione dei rifiuti pericolosi vale un divieto di miscelazione previsto dall'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).

In relazione alla via di smaltimento bisogna raggruppare i rifiuti in tre gruppi principali

RIFIUTI RICICLABILI

Rifiuti e materiali riciclabili

RIFIUTI NON RICICLABILI

Rifiuti solidi urbani ed assimilabili e rifiuti speciali non pericolosi

RIFIUTI PERICOLOSI

A causa della loro composizione sono da rispettare disposizioni particolari per lo stoccaggio e il trasporto

ART. 188 (oneri dei produttori e dei detentori)

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.

Art.189 (Catasto dei rifiuti)c.3 "... Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila ...".

L'esercizio dell'attività di autoriparatore, ai sensi dell'art.190 del D.Lgs n. 152, richiede l'obbligatorietà del registro di carico e scarico sia per i rifiuti non pericolosi sia per i rifiuti pericolosi.

Le operazioni di carico o di smaltimento dei rifiuti devono essere registrate entro 10 giorni e devono essere indicate le caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto.

Le **operazioni di carico** devono indicare:

- ❑ la data e il numero progressivo della registrazione;
- ❑ i CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) corrispondenti;
- ❑ la loro destinazione
- ❑ il loro peso

Le **operazioni di scarico** devono indicare:

- ❑ la data;
- ❑ il numero progressivo della registrazione;
- ❑ la descrizione del rifiuto;
- ❑ il relativo CER;
- ❑ la quantità;
- ❑ la destinazione (smaltimento o recupero)
- ❑ la data e il numero di riferimento del formulario di trasporto.

Trasporto dei rifiuti

ART. 193 (trasporto dei rifiuti)

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
 - a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - c) impianto di destinazione;
 - d) data e percorso dell'istradamento;
 - e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

IMPORTANTE

Ogni azienda diretta alla produzione di beni e servizi produce rifiuti che devono essere smaltiti.

Ogni azienda deve organizzare un deposito temporaneo e gestire i rifiuti per categorie omogenee, registrando e non superando i limiti di stoccaggio previsti dalla legge.

Ogni azienda deve gestire: il registro di carico e scarico dei rifiuti, il formulario e la dichiarazione MUD (denuncia annuale rifiuti).

Ogni azienda deve trattare, smaltire e recuperare tutti i rifiuti presso aziende specializzate, autorizzate e iscritte all'Albo dei gestori ambientali.

REALIZZATO DALLA III A MRA

AGALLIU ELSJON

ALI ABDUL MAUNAN

BEGGIO MATTEO

BOCHICCHIO ANDREA

COLLINA PAOLO

COLONIA SALVATORE

CORDOVA GALDAMEZ BRYAN

CORDOVA GALDAMEZ KELVIN

GRAGNANO ANDREA

MATTEI MARCO

MEJIA RIVERA WILLIAM

MILANI ANDREA

MIOTTO ANDREA

MORANDI GABRIELE

MOURADI IMAD

NIKAJ ELSON

PARISI ANDREA

PREKAJ EMANUEL

SOLEDISPA FALLAIN EDISON

VICINI LUCA

